

nare le massime che essa stabilisce basandosi sulle determinazioni prese soltanto nella Legislatura del 1865.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Michelini.

**MICHELINI.** Se per avventura qualcuno della Commissione volesse sostenere le massime, io parlerò dopo.

*Dal banco della Commissione.* Parli! parli!

**MICHELINI.** Io che timidamente accennava alla soppressione di queste massime, ora che una voce ben altrimenti autorevole, che non sia la mia, ne ha fatta specifica proposta, l'appoggio con tutte le mie forze.

Io credo che il Parlamento entrerebbe in una cattiva strada se, fra le leggi che noi dobbiamo applicare ed i casi concreti che si presentano, si stabilissero delle massime, che direi aeree, che non saprei su che cosa sieno fondate. Si dirà forse essere fondate sull'opinione. Questo è vero; ma le opinioni sono mutabili e nessuno ha diritto d'imporre la propria agli altri. Ma Dio buono! Quali norme ha seguito il Parlamento nel sancire nell'anno scorso, quali vorrebbe seguitare nel ribadire in questo le massime che ci sono proposte? Io pertanto faccio specifica proposta perchè queste massime sieno pretermesse; e non solamente la quinta, contro la quale parlava l'onorevole Sanguinetti, ma tutte indistintamente; che se qualche ragione fosse addotta a favore di esse, io pregherei l'onorevole presidente di concedermi per la terza volta la facoltà di parlare contro di esse.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole De Luca.

**DE LUCA, relatore.** Io debbo ricordare quello che avvenne nelle tornate del 3 e 5 febbraio 1866.

Le massime che furono stabilite e che allora furono votate da un'immensa maggioranza della Camera erano massime che erano desunte da fatti particolari, perchè in quell'esame vari fatti particolari diedero luogo a queste massime. Queste massime non sono astratte, ma sono conseguenze speciali, confrontate colla giusta interpretazione della legge; non contengono altro se non che l'interpretazione severa, l'interpretazione pura della legge. Diffatti ove mai venissero impugnate, dovrebbe rinnovarsi l'intera discussione che fu fatta nelle sedute del 3 e del 5 febbraio 1866. Ma la Commissione oggi non è venuta a dire alla Camera: approvate le massime che erano state approvate dalla Camera nel 1866, ma bensì ha preso a norma dei suoi giudizi quelle stesse massime le quali allora furono adottate...

**MICHELINI.** Allora si mettano ai voti.

**DE LUCA, relatore....** Quindi non vi ha luogo a dire: approvate o riprovate; non vi ha luogo a dire: si ammettano o non si ammettano: bensì si possono impugnare parzialmente, quando un caso speciale si presenti, e non attenersi a quelle massime che la Camera nel 1866 mantenne; questo potrebbe farsi, ma non venir nuovamente a dire: queste massime siano preter-

messe. Esse non sono altro che l'interpretazione della legge, e quando vengano i fatti specifici, allora si potrà benissimo dire: queste massime non sono applicabili.

Quindi io pregherei gli onorevoli Michelini, Bixio e Sanguinetti di ritirare la loro proposizione.

**MICHELINI.** Si mettano ai voti.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Cancellieri.

**CANCELLIERI.** Prendo la parola in favore della Commissione. Essa nell'accertamento doveva regolarmente essere guidata da unico concetto, e a stabilire perciò le norme in base, alle quali avrebbe dovuto emettere uniformi risoluzioni in tutti i casi identici; e la Camera nell'ugual modo dovendo fare uniforme apprezzamento su tutte le questioni, deve *a priori* intendersi sulle massime di norma, affinchè non si risolva nell'un caso di un modo, e diversamente poi in altro caso comunque identico.

L'onorevole relatore della Commissione ha ricordato che la Commissione e la Camera dell'anno scorso senza creare principii di legge, non hanno fatto se non che dare l'interpretazione, direi quasi autentica, l'interpretazione pura della legge elettorale.

Ora, se si volesse in genere, come si è detto, respingere cotesta massima, verrebbe meno la guida sicura, che potrebbe regolarci in tutti i singoli casi d'applicazione. Ricordo alla Camera che queste massime non furono che il risultato di una discussione sul modo di interpretare la legge elettorale.

Ebbene io comprendo che si possa oggi tornare ad impugnare tutte od alcuna di tali risoluzioni e sostenere che debbasi alla legge dare un'interpretazione diversa da quella che fu data nella Legislatura passata, ed a cui si è attenuta la Commissione. Ma se voi senza alcuna discussione preliminare e speciale vorreste non tener conto delle massime già stabilite e riserbarvi a risolvere caso per caso le singole questioni correlative, vi esporreste a dar luogo al grave inconveniente che è stato talvolta lamentato, a quello, cioè, che potrebbe un impiegato essere dichiarato ineleggibile ed un altro che si trovasse nella stessa condizione potrebbe, ciò non ostante, essere poi dichiarato eleggibile. Riconosco adunque l'utilità d'intenderci anticipatamente sulle massime, secondo le quali deve interpretarsi la legge nelle quistioni più rilevanti, che possono d'ordinario sollevarsi sull'obbietto, e che c'indurrebbero poscia a farne applicazione uniforme e non suscettibile di parzialità ne' singoli casi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cordova.

**CORDOVA.** Mi pare che l'onorevole preopinante sia, come suol dirsi, più realista del Re, si mostri, cioè, più zelante delle massime proposte dalle Commissioni, di quello che non siasi mostrata la Commissione stessa; mentre io credo che l'incidente possa considerarsi come